

TRIBUNALE DI NAPOLI NORD

Repubblica Italiana

In Nome Del Popolo Italiano

Il Giudice Unico Felice Angelo Pizzi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero 72013 del ruolo generale degli affari
contenziosi civili avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo e domanda
riconvenzionale di risarcimento del danno, e vertente

TRA

Associazione,

rappresentati e difesi in virtù di procura a margine dell'atto di citazione

OPPONENTI - ATTORI IN VIA RICONVENZIONALE

s.r.l., elett.le domicili in

, rappresentata e difesa dall'avv.

in virtù di procura a margine del ricorso per decreto ingiuntivo

presso l'avv.

del foro di

OPPOSTA

CONCLUSIONI

le parti concludono come da verbale di udienza del 30/3/2015

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente la domanda attorea va qualificata come opposizione proposta ex art.
01 p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. 72013 emesso dal G.U. del Tribunale di
Napoli Nord in danno della associazione ASD e del suo legale rappresentante. In

concreto, il provvedimento monitorio è stato emesso per il mancato pagamento della somma di euro 10.500 dovuta dalla [redacted] in virtù di un assegno a sua volta emesso il 30/11/2012 per il saldo di alcune fatture. L'opponente, convenuto in senso sostanziale, oltre ad eccepire l'avvenuto adempimento tramite due bonifici bancari del 6/10/2010 e del 13/4/2012, ha proposto nella citazione una domanda convenzionale di risarcimento del danno nella misura di euro 5.000 lamenteo difettoso funzionamento di un pulitore per piscine [redacted] radiocontrollato, che era stato consegnato dalla PMS Service e costituiva oggetto della fattura n. [redacted] del 17/3/2010. L'opposizione è infondata. Invero [redacted] sostiene di avere emesso l'assegno solo a garanzia e quindi non a titolo di adempimento delle fatture considerate nel decreto ingiuntivo opposto, in considerazione della notevole fornitura di prodotti ed accessori da parte della [redacted] s.r.l. e quindi nell'ambito dei rapporti commerciali tra i due soggetti. Tuttavia qualunque sia stato gli accordi tra le parti e quantunque l'assegno costituisca un titolo di credito astratto, che non menziona il rapporto sottostante alla sua emissione, esso conserva la sua natura cartolare e di mezzo di pagamento e va, quindi, pagato al momento della presentazione, ed ogni contraria disposizione si ha per non scritta (art. 31, r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736). Ciò significa che [redacted] poteva essere validamente posto anche a fondamento della richiesta di provvedimento monitorio. Sono infatti nulli il patto di garanzia e quello *de non petendo* i quali *vitantur sed non vitiant*, perché non è consentito alla volontà delle parti modificare la natura intrinseca del titolo e l'affidamento riposto dall'emittente sul rispetto da parte del premitore del titolo, di un accordo invalido (patto di garanzia) non potrebbe mai qualificarsi (e ricevere una qualche forma di tutela) come affidamento legittimo, proprio perché non potrebbe mai ritenersi ingiusta la lesione dell'aspettativa dell'altrui adempimento di un accordo contrario alle norme imperative dell'ordinamento

giuridico (v. Cass. pen. sez. V, 22/12/1993 nonché Tribunale Bari sez. II, 1/9/2008 e Tribunale Trani 23/11/2007). Ciò indipendentemente dalla circostanza che l'assegno, proprio in quanto titolo di credito astratto, non è atto idoneo ad accertare la persistenza del rapporto fondamentale e quindi ad escludere la concreta riferibilità ad esso di pregressi pagamenti. Di qui il rigetto della opposizione, con conseguente declaratoria di esecutorietà ex art. 654 comma 1 c.p.c. del decreto ingiuntivo opposto.

La domanda riconvenzionale di risarcimento del danno derivante dalla consegna di prodotto difettoso è parimenti da respingere, alla luce della eccezione di prescrizione proposta sul punto dalla ... s.r.l. Difatti secondo la propria ammissione gli opposenti la difettosità del pulitore difettoso sarebbe stata denunciata con una missiva di contestazione che sarebbe stata ricevuta il 15/4/2010 dalla persona che all'epoca ricopriva la carica di amministratore della ... s.r.l. Ora, l'autenticità e la provenienza della dichiarazione di ricezione è stata espressamente e tempestivamente disconosciuta dal creditore opposto con la comparsa in risposta, e gli opposenti non hanno proposto istanza di verifica ex art. 216 c.p.c., come sarebbe stato loro onere.

Di qui la inutilizzabilità ai fini della decisione di tale documento, privo anche di data certa. Inoltre, al di là della autenticità della dichiarazione di ricezione della denuncia dei vizi, gli attori non hanno dimostrato la circostanza della tempestività della denuncia medesima rispetto alla scoperta dei pretesi difetti del pulitore. Ai sensi dell'art. 1495 comma 3 c.c. l'azione per la garanzia per vizi, che comprende in virtù dell'art. 1494 c.c. anche il risarcimento del danno, si prescrive in ogni caso dopo un anno . La norma consente di proporre la eccezione anche dopo tale termine quando si sia convenuti per la esecuzione del contratto, purché il vizio sia stato denunciato entro otto giorni dalla sua scoperta, circostanza questa espressamente contestata dal creditore opposto, il quale ha lamentato la tardività della denuncia. Ora, nella missiva del 15/4/2010, sottoscritta per

EX PARTE CREDITORIS

ricezione dall'amministratore della _____ all'epoca in carica, si fa riferimento a
pregressi vizi non meglio specificati che ne avrebbero determinato la riparazione.
Poiché, una volta accettata dal venditore la tardività della denuncia rispetto alla data di
consegna della merce, incombe sull'acquirente, trattandosi di condizione necessaria per
l'esercizio dell'azione, l'onere della prova di aver denunciato i vizi nel termine di legge
ex art. 1495 c.c. (v. Cass. civ. sez. II, 14/5/2008, n. 12130) e poiché nel caso di specie
gli attori non hanno neppure allegato in che data esattamente si sarebbero manifestati i
vizi, ne deriva la infondatezza di tale deduzione e quindi il rigetto, a carico della
maturata prescrizione, della domanda riconvenzionale di risarcimento del danno.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 comma 1 c.p.c. e sono liquidate come
da dispositivo, in considerazione del valore della controversia individuato ai sensi degli
artt. 5 D.M. 10/3/2014 n. 55 e dell'art. 17 comma 1 c.p.c. e quindi dello scaglione di
valore corrispondente, che coincide con l'importo del credito azionato sommato a quello
della domanda riconvenzionale e delle spese del procedimento monitorio, per tutte le
fasi contemplate dall'art. 12 comma 3 del medesimo regolamento ministeriale e con
l'applicazione dei livelli di prelievo dalla Tabella n. 2 allegata al decreto, che si
riferisce ai giudizi di cognizione ordinaria.
A tale importo vanno comunque aggiunti l'IVA e la CPA se documentate con fattura
quali accessori delle spese legali (cfr. Cass. civ. sez. III, 8/11/2012, n. 19307) nonché il
15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario ex art. 2 comma 2 D.M. 10/3/2014 n.
15, che è dovuto "in ogni caso" e quindi segue automaticamente la condanna
pronunciata ex art. 91 comma 1 c.p.c. (v. Cass. civ. sez. III, 8/7/2010, n. 16153).

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede :

a) rigetta l'opposizione e per l'effetto, visto l'art. 654 comma 1 c.p.c., dichiara la esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 72013 emesso dal G.U. del Tribunale di Napoli Nord ;

b) rigetta la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno;

c) visto l'art. 91 comma 1 c.p.c. condanna la /

), in solido tra loro, al rimborso in favore di / delle
spese di giudizio, che si liquidano in euro 4.835 per compensi di IVA e CPA se
documentate con fattura e il rimborso forfettario nella misura del 12% su compensi.

Aversa, 28/5/2015

Il G.U.

Felice Angelo Pizzi

EX PARTE CREDITORIS